

RICORSO N. 7639

UDIENZA DEL 17/9/2018

SENTENZA N. 80/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio RAGONESI | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. ssa Valeria FALCE | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FONTANOT PAOLO

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* **** *

FATTI e PROCEDIMENTO

In data 18 marzo 2017 veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi la domanda di registrazione di marchio n. 302016000088022 proposta dalla Emmedielle snc.

Avverso detta domanda proponevano opposizione in data 12.7.17 Fontenot Paolo quale titolare del marchio n. 302014902287051 e la IPQ trade srl quale licenziataria del predetto marchio.

In data 12.10.17 l'UIBM notificava agli opposenti l'inammissibilità dell'atto di opposizione in quanto mancante della indicazione dei motivi su cui l'opposizione era basata.

Avverso il detto provvedimento i due citati opposenti hanno proposto ricorso a questa Commissione, illustrato con successiva memoria .

La resistente non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

l'art 196 CPI prescrive al primo comma che l'opposizione deve essere scritta, motivata e documentata a pena di inammissibilità e precisa al secondo comma che l'opposizione deve contenere, sempre a pena di inammissibilità , i motivi su cui si fonda l'opposizione “

Il Regolamento di attuazione del codice prevede a sua volta, all'art 46 ,comma 2, che l'opposizione deve contenere i motivi .



In tale contesto va ulteriormente sottolineato che il Modulo di opposizione prestampato dall'Ufficio ,che deve essere riempito dagli opposenti ,contiene una sezione "motivi dell'opposizione" costituita da una semplice casella che , ancorchè ,data la sua ristrettezza, non si presta ad ampie esplicazioni consente ,tuttavia, di indicare le norme che si ritengono violate ed una sia pure sinteticissima indicazione delle ragioni dell'impugnazione.

I ricorrenti hanno completamente omesso tali adempimenti né può sostenersi che in assenza di esplicitazione dei sovracitati elementi i motivi avrebbero potuto essere desunti dal contesto dell'opposizione.(vedi sentenza di questa Commissione n.32/18)

In conclusione dunque il ricorso va rigettato .


Nulla per le spese non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Roma 17.9.18

Il Presidente est.



Depositata in Segreteria

Addi 27/12/2018

IL SEGRETARIO

